

Il giorno 22/7/1970 presso la sede aziendale della Ditta Romagnoli e Belloi tra i rappresentanti dell'azienda Sig. Romagnoli e Belloi _____ e i rappresentanti della FIOM-CGIL Lauro Setti della FIM-CISL Gianfranco Malavolti.

Si è convenuto quanto segue:

PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione aziendale esistente viene fissato nella misura di L. 15.000 (quindicimila) mensili per tutti i lavoratori dipendenti a partire dall'1/7/1970.

REGOLAMENTAZIONE DEL SALARIO ATTUALMENTE FUORI BUSTA

Le parti concordano di regolamentare in modo definitivo la situazione salariale aziendale portando tutto il salario in busta paga con le seguenti modalità e gradualità:

£ 40 dall'1/7/1970

£ 30 " 1/1/1971

la restante quota dall'1/7/1971

SERVIZI IGIENICO-SANITARI

L'azienda si impegna entro un periodo di due mesi a compiere le necessarie modifiche, al fine di rendere funzionale, gli attuali servizi di lavandini e gavinetti dotando gli spogliatoi di armadietti personali e istituendo un servizio di docce.

NOCIVITA' E AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconoscendo la nocività esistente all'interno dei reparti di lavorazione, prodotte dalla verniciatura e saldatura che viene svolta nello stesso reparto dove si compiono tutte le altre lavorazioni, si impegna nello spazio di tempo di 6 mesi a comunicare alle maestranze e alle organizzazioni sindacali i tempi e il luogo di costruzione di nuovi reparti per isolare le lavorazioni nocive.

Si concorda inoltre di applicare con decorrenza immediata alcuni provvedimenti di carattere provvisorio (in attesa di una soluzione definitiva del problema) tendenti a limitare al massimo i fattori nocivi.

Nell'individuazione di tali provvedimenti e nell'applicazione si terranno conto delle indicazioni che verranno suggerite dai lavoratori

VALIDITA' DELL'ACCORDO : Il presente accordo riferito alla parte economica (premio di produzione) avrà validità fino al 31/12/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la ditta Romagnoli & Belloi

Per la FIOM-CGIL

Lauro Setti

Per la FIM-CISL

Per le Rep. Sind. Aziendali

Gianfranco Malavolti

Zambonini Lino

Zambonini Lino

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 22/7/1970 RELATIVO
ALLA DITTA ROMAGNOLI & BELLOI

Il premio di riproduzione verrà così erogato:

A partire dall'1/7/1970 £ 10.000 mensili in busta paga
e
£ 5000 mensili fuori busta.

Alla data dell'1/1/1971 l'intera quota verrà corrisposta in busta paga.

U. Uboldo

Romagnoli & Belloni

F. A.

Com. Contrattazione



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it